

SCHEDA TECNICA PER LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PSR 2014-2020 REGIONE LOMBARDIA

| **Tipo modifica** | **Descrizione della modifica** | **Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica** | **Effetti previsti della modifica** | **Impatto della modifica sugli indicatori** | **Rapporto tra la modifica e l'AdP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modifiche Misure e Operazioni del Programma** | | | | | |
| **11.b** | **Capitolo 8. Descrizione delle misure selezionate**  **Paragrafo 8.2 Descrizione per Misura**  **Paragrafo 8.2.12 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)**  **Paragrafo 8.2.12.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**  **Testo inserito**  Per quanto riguarda la frutticoltura specializzata su terrazzamenti, i valori calcolati per le classi di superficie tra 0 e 5 ettari, pari a 653 €/ha e tra 5 e 10 ettari, pari a 581 €/ha, superano il limite massimo di 450 €/ha previsto dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.  Tali valori sono mantenuti oltre il limite in base alla deroga consentita dal sopra citato allegato II, in quanto i frutteti e i vigneti coltivati su terrazzamenti rappresentano una forma di coltivazione particolarmente gravosa, caratterizzata anche da lavori che possono essere svolti solo manualmente e in condizioni particolarmente difficili, quindi con costi di manodopera, produzione e trasporto decisamente superiori rispetto ai frutteti e ai vigneti coltivati in altre aree montane. In tal modo:   * Si sostiene il mantenimento di questa forma di coltivazione, meno produttiva e redditizia di quella di altre aree montane, altrimenti destinata a ridursi sempre di più, in assenza di ritorni economici adeguati per le imprese agricole, con il conseguente abbandono e degrado di parti del territorio modellate nei secoli scorsi e conservate nel tempo, ormai parti integranti del paesaggio montano di alcune aree; * Si contribuisce alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, perché incentivando la coltivazione di questi terrazzamenti si favorisce il mantenimento di manufatti (muretti a secco, sentieri) e conformazioni del terreno (terrazzamenti, versanti), importanti per la difesa e l’assetto idrogeologico dei territori interessati, caratterizzati da versanti ripidi ed irregolari, difendendoli da eventi franosi, alluvionali ed altri fenomeni naturali.   **Valori precedenti dei premi**  **Sistema agricolo zootecnico estensivo. Pascoli**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pascolo | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 75 ha | 75 – 150 ha | > 150 | | Pascolo > 2000 mt | 160 | 130 | 110 | | Pascolo < 2000 mt | 80 | 65 | 55 |   **Sistema agricolo zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere. Prati permanenti**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Prato permanente | Totale indennità (€/ha) | | | | | | | | | | Pendenza | Altitudine | | | | | | | | | | < 750 mt | | | 750 – 1500 mt | | | >1500 mt | | | | Classe di superficie | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | | < 10 % | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 30 | 70 | 50 | 45 | | 10 – 20 % | 70 | 50 | 45 | 100 | 75 | 65 | 120 | 90 | 75 | | >20 % | 120 | 90 | 80 | 200 | 150 | 130 | 300 | 225 | 190 |   **Sistema agricolo seminativi**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Seminativi | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | > 20 ha | | < 10 % | 40 | 30 | 25 | | 10 – 20 % | 70 | 50 | 45 | | >20 % | 120 | 85 | 80 |   **Sistema agricolo frutticoltura specializzata**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Coltura | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 5 ha | 5 – 10 ha | > 10 ha | | Frutticoltura specializzata | 180 | 160 | 90 | | Frutticoltura specializzata - terrazzamento | 450 | 400 | 225 |   **Nuovi valori dei premi**  **Sistema agricolo zootecnico estensivo. Pascoli**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pascolo | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 75 ha | 75 – 150 ha | > 150 ha | | Pascolo > 2000 mt | 232 | 189 | 160 | | Pascolo < 2000 mt | 116 | 94 | 80 |   **Sistema agricolo zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere. Prati permanenti**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Prato permanente | Totale indennità (€/ha) | | | | | | | | | | Pendenza | Altitudine | | | | | | | | | | < 750 mt | | | 750 – 1500 mt | | | >1500 mt | | | | Classe di superficie | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | 0 – 10 ha | 10 – 20 ha | >20 ha | | < 10 % | 58 | 44 | 36 | 73 | 58 | 44 | 102 | 73 | 65 | | 10 – 20 % | 102 | 73 | 65 | 145 | 109 | 94 | 174 | 131 | 109 | | >20 % | 174 | 131 | 116 | 290 | 218 | 189 | 436 | 327 | 276 |   **Sistema agricolo seminativi**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Seminativi | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 10 ha | 10     – 20 ha | > 20 ha | | < 10 % | 58 | 44 | 36 | | 10 – 20 % | 102 | 73 | 65 | | >20 % | 174 | 123 | 116 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Coltura | Totale indennità (€/ha) | | | | Classe di superficie | 0 – 5 ha | 5 – 10 ha | > 10 ha | | Frutticoltura specializzata | 261 | 232 | 131 | | Frutticoltura specializzata - terrazzamento | 653 | 581 | 327 |   **Sistema agricolo frutticoltura specializzata** | Si propone la modifica in aumento degli importi delle indennità relative alle zone soggette a vincoli naturali calcolati e approvati nel 2015.  La modifica nasce dall’esigenza di garantire e rafforzare la presenza e l’attività delle imprese agricole nelle aree di montagna, soprattutto nelle aree più marginali e disagevoli, altrimenti destinate all’abbandono e al degrado.  Tale scelta è giustificata da due aspetti rilevati negli ultimi anni in Regione Lombardia, entrambi con un forte impatto ambientale e territoriale, sulla biodiversità e sull’assetto idrogeologico:  La progressiva riduzione delle superfici agricole coltivate (tra il 2007 ed il 2015 si sono ridotte di circa 6.000 ha);  L’aumento degli eventi calamitosi conseguenti ai cambiamenti climatici in atto.  Le imprese agricole delle aree svantaggiate di montagna, a fronte di costi sempre più alti non compensati da ricavi equivalenti, sono sempre più orientate ad abbandonare la coltivazione dei terreni più marginali ed impervi, difficili da gestire e poco produttivi, concentrando l’attività sui terreni più fertili di fondovalle, più vicini ai centri aziendali, più produttivi e facili da coltivare e governare.  Questi terreni, se progressivamente abbandonati, sono destinati in breve tempo a diventare improduttivi e a trasformarsi in bosco, con gravi conseguenze sulla biodiversità, per la scomparsa di numerose specie vegetali ed animali a causa della riduzione e del degrado dei propri habitat naturali.  I fenomeni atmosferici verificatosi nel corso degli ultimi anni, di maggiore intensità ed imprevedibilità rispetto a quelli dei periodi precedenti, hanno prodotto effetti negativi in diverse aree montane, causando situazioni di dissesto idrogeologico e di erosione dei suoli, a causa della loro natura e conformazione, con conseguenze non solo di carattere territoriale ma anche ambientale, in particolare sulla biodiversità.  Per ridurre gli effetti prodotti da questa situazione è necessario contrastare più efficacemente l’abbandono delle superfici agricole e forestali che, solo se utilizzate e governate, consentono un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione dei suoli e contribuiscono all’adattamento ai cambiamenti climatici.  A tali aspetti si aggiunge l’evidenza di una minore adesione dei potenziali beneficiari dell’operazione rispetto a quanto previsto, che si traduce in una estensione delle superfici indennizzate ancora inferiore rispetto al target atteso.  Da qui la scelta di incrementare le indennità relative ai sistemi agricoli a suo tempo individuati, per sostenere più adeguatamente il mantenimento e la coltivazione da parte delle imprese agricole delle superfici agricole, comprese quelle più marginali, a rischio di abbandono. Le nuove indennità proposte compensano maggiormente gli alti costi di produzione sostenuti dalle imprese agricole e i minori ricavi conseguenti agli svantaggi naturali, strutturali e infrastrutturali delle aree montane e quindi si ritiene possano incoraggiare le imprese agricole a mantenere e coltivare tutti i terreni a disposizione, compresi quelli più marginali e meno produttivi.  Di fianco si riportano le tabelle con i nuovi valori delle indennità.  Tali valori sono inferiori ai differenziali di reddito tra sistemi agricoli delle zone svantaggiate e non svantaggiate come da allegato L al programma.  Le indennità proposte, quindi, non determinano sovracompensazioni e rientrano nei limiti previsti dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.  Per quanto concerne, invece, la frutticoltura specializzata su terrazzamenti, i valori calcolati per le classi di superficie tra 0 e 5 ettari, pari a 653 €/ha e tra 5 e 10 ettari, pari a 581 €/ha, superano il limite massimo di 450 €/ha previsto dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013. Tuttavia si propone di mantenere tali valori e di non ricondurli entro tale limite, in base alla deroga consentita dal sopra citato allegato II. I frutteti e i vigneti coltivati su terrazzamenti rappresentano una forma di coltivazione particolarmente gravosa, caratterizzata anche da lavori che possono essere svolti solo manualmente e in condizioni particolarmente difficili, quindi con costi di manodopera, produzione e trasporto decisamente superiori rispetto ai frutteti e ai vigneti coltivati in altre aree montane. Si ritiene opportuno non riportare l’indennizzo calcolato nei limiti del valore massimo previsto dall’allegato II per i seguenti motivi:   * Si sostiene il mantenimento di questa forma di coltivazione, meno produttiva e redditizia di quella di altre aree montane, altrimenti destinata a ridursi sempre di più, in assenza di ritorni economici adeguati per le imprese agricole, con il conseguente abbandono e degrado di parti del territorio modellate nei secoli scorsi e conservate nel tempo, ormai parti integranti del paesaggio montano di alcune aree; * Si contribuisce alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, perché incentivando la coltivazione di questi terrazzamenti si favorisce il mantenimento di manufatti (muretti a secco, sentieri) e conformazioni del terreno (terrazzamenti, versanti), importanti per la difesa e l’assetto idrogeologico dei territori interessati, caratterizzati da versanti ripidi ed irregolari, difendendoli da eventi franosi, alluvionali ed altri fenomeni naturali.   L’incremento delle indennità non determina un aumento della dotazione finanziaria dell’Operazione, perché, come detto in precedenza, nei primi anni si è registrata un’adesione inferiore alle attese che ha comportato un minore assorbimento delle dotazioni annuali appostate sull’operazione. | La modifica proposta si pone l’obiettivo di favorire il mantenimento dell’attività agricola nelle aree svantaggiate di montagna e contrastare il progressivo abbandono delle aree più marginali e disagiate, scarsamente remunerative per le imprese agricole. | Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma, in quanto l’aumento del premio è finalizzato proprio ad aumentare le superfici indennizzate, oggi ancora inferiori al target previsto (valore conseguito 92.000 ha; target 109.850 ha). Attualmente l’adesione inferiore alle attese ha portato all’assorbimento di meno risorse di quanto preventivato; pertanto sono disponibili le risorse per consentire il pagamento dell’indennità aumentata anche per una estensione di superficie prossima al target previsto. | Non si prevedono effetti sull’Accordo di Partenariato. |
| **11.b** | **Allegato L al Programma**  **Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013**  **Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)**  A seguito della proposta di incremento delle indennità relative alla Misura 13, si modifica anche l’Allegato L, aggiornando tutti i valori previsti nella versione vigente per i sistemi agricoli considerati  (*come da tabelle sopra*)  **Allegato T al Programma**  **Tabelle\_sezione\_8.2 del PSR**  **Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)**  A seguito della proposta di incremento delle indennità relative alla Misura 13, si modifica anche l’Allegato T, aggiornando i valori previsti nella versione vigente per i sistemi agricoli considerati.  (*come da tabelle sopra*) | La progressiva riduzione delle superfici coltivate e l’aumento degli eventi naturali calamitosi hanno effetti negativi sulla biodiversità, sull’assetto idrogeologico, territoriale e paesaggistico delle aree svantaggiate di montagna. La modifica proposta si pone l’obiettivo di contrastare più efficacemente questi fenomeni, offrendo un sostegno maggiore sotto forma di indennità compensativa alle imprese che si impegnano a mantenere l’attività agricola nelle aree più marginali e disagiate, altrimenti a rischio di abbandono ed incuria, con conseguenze negative di carattere territoriale e ambientale. | La modifica proposta si pone l’obiettivo di favorire il mantenimento dell’attività agricola nelle aree svantaggiate di montagna e contrastare il progressivo abbandono delle aree più marginali e disagiate, scarsamente remunerative per le imprese agricole. | Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma. | Non si prevedono effetti sull’Accordo di Partenariato. |
| **11.b** | **Capitolo 8. Descrizione delle misure selezionate**  **Paragrafo 8.2 Descrizione per Misura**  **Paragrafo 8.2.2 M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)**  **Paragrafo 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili**  […]  Si prevede l’opzione di adozione dei costi semplificati (costo standard) in base alla metodologia ed alla quantificazione messa a disposizione a livello nazionale da ISMEA.  Il costo standard è pari a 54 Euro/ora.  **Paragrafo 8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**  I costi standard applicati alla misura sono stati determinati ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013.  La definizione dei costi standard descritti di seguito è frutto di un lavoro coordinato, a livello nazionale, dalla Rete Rurale e condiviso con le Regioni.  Per il calcolo dei costi, sono stati utilizzati dati statistici ed altre informazioni oggettive, in base a quanto previsto dall’art. 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013). In particolare, sono state effettuate elaborazioni su informazioni provenienti da banche dati nazionali (Agenzia delle Entrate, ACI) e sono state realizzate interviste con esperti di settore (responsabili regionali della misura 2 e rappresentanti di organismi di consulenza).  Il metodo per il calcolo dei costi standard ha previsto, preliminarmente, la definizione delle caratteristiche standard della consulenza e degli organismi erogatori di consulenza. In merito al primo aspetto, sono state individuate due tipologie di consulenza, diverse per impegno orario e complessità della prestazione: una consulenza di base, della durata di 14 ore, finalizzata ad individuare misure migliorative o correttive rispetto a problemi sui quali l’imprenditore è già competente; e una consulenza specialistica, di 26 ore, mirata all’adozione di soluzioni innovative.  Per quanto riguarda le caratteristiche standard degli organismi di consulenza, sono state raccolte ed analizzate le informazioni relative alla natura giuridica di questi enti, alle dimensioni medie degli staff di consulenti, ai profili professionali coinvolti ed alla numerosità e distribuzione di ciascuno di questi profili.  Successivamente, sono state individuate le componenti del costo della consulenza. Il costo standard omnicomprensivo per la consulenza si compone di tre parti: 1) il compenso del consulente; 2) le spese di viaggio per raggiungere l’azienda destinataria della consulenza; 3) i costi indiretti a carico dell’organismo di consulenza e relative alla gestione amministrativa, al coordinamento ed alla progettazione, al mantenimento della struttura operativa.  Più in particolare, per la stima della remunerazione “standard” del consulente sono stati utilizzati i dati derivanti da sei studi di settore elaborati dall’Agenzia delle Entrate relativamente a diversi profili professionali interessati dalla misura 2 (agronomi, veterinari, commercialisti, ecc. …). Gli studi di settore fanno riferimento ad un periodo di imposta quadriennale (2010-2013). Le interviste con gli esperti di settore sono servite a confermare la validità di queste analisi.  Da ciascuno studio di settore sono stati estrapolati i “cluster” (gruppi omogenei di contribuenti) rilevanti per le consulenze della misura 2 del PSR. L’indicatore preso a riferimento per la stima del compenso medio, in ciascun cluster, è la “Resa oraria per addetto”, che è calcolata sulla base della seguente formula: (Compensi dichiarati – Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica) / (Numero addetti X 50 X 48). Lo studio di settore riporta, per ciascun cluster, la distribuzione ventilica dell’indicatore.  Per ottenere il valore finale, si è proceduto al calcolo della media ponderata dei valori di ciascuno dei sei studi di settore considerati. La pesatura è stata effettuata considerando la distribuzione per profilo professionale dei consulenti, sulla base dell’analisi preliminare delle caratteristiche standard degli organismi di consulenza. Tutti i valori, calcolati su una base oraria annua di 2.400 ore, sono stati ricondotti alla base oraria annua di 1.720 ore identificata dall’articolo 68.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 quale parametro per la determinazione dei costi orari del personale.  Il valore ottenuto attraverso l’elaborazione, la ponderazione e l’attualizzazione dei dati così raccolti è pari a 44 euro/ora.  Per quanto riguarda le spese di viaggio, sono state prese in considerazione le variabili collegate alla tariffa media per chilometro percorso e la distanza media tra l’organismo di consulenza e l’azienda agricola. Il primo elemento è stato definito con il supporto delle tabelle ACI normalmente utilizzate per il calcolo dei rimborsi chilometrici. Per il secondo elemento, si è nuovamente fatto ricorso all’esperienza dei soggetti intervistati, i quali hanno identificato, tra i range proposti, la distanza di 50 km (sola andata) come quella mediamente più frequente. Si è considerato un solo viaggio A/R per la consulenza di base e due viaggi A/R per la consulenza specialistica. Questa analisi ha permesso di ottenere un valore di € 0,40/km \* (50 km \* 2 tratte) /14 ore in caso di consulenza di base e € 0,40/km \* (50 km \* 4 tratte) /26 ore in caso di consulenza specialistica.  Infine, i costi indiretti sono stati definiti attraverso l’applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il tasso forfettario è stato fissato al 15% dei costi diretti (compenso del consulente): questo tasso è stato considerato il più adeguato tra tutti i range predeterminati che sono stati proposti agli esperti intervistati.  In definitiva, i valori standard risultano così determinati:  - Consulenza di base  Compenso/costo orario del consulente = 44 euro  Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro  Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 2,86 euro  Totale costo orario per la consulenza di base = 53,46 euro/ora  - Consulenza specialistica  Compenso/costo orario del consulente = 44 euro  Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro  Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 3,08 euro  Totale costo orario per la consulenza di base = 53,68 euro/ora.  In considerazione della differenza esigua tra i due importi – oltre che della difficoltà, più volte sottolineata dagli intervistati, di distinguere nettamente le tue tipologie di consulenza – si è deciso di indicate un unico costo standard omnicomprensivo, arrotondato a 54 €/ora. | La modifica viene proposta in un’ottica di semplificazione delle procedure di rendicontazione e controllo della spesa, sia per i beneficiari, sia per l’Amministrazione, cogliendo l’opportunità offerta dalla definizione del costo standard a livello nazionale.  Il costo standard applicato alla misura è stato determinato ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013. La definizione dei costi standard descritti di seguito è frutto di un lavoro coordinato, a livello nazionale, dalla Rete Rurale e condiviso con le Regioni.  Per il calcolo dei costi, sono stati utilizzati dati statistici ed altre informazioni oggettive, in base a quanto previsto dall’art. 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013). In particolare, sono state effettuate elaborazioni su informazioni provenienti da banche dati nazionali (Agenzia delle Entrate, ACI) e sono state realizzate interviste con esperti di settore (responsabili regionali della misura 2 e rappresentanti di organismi di consulenza).  Sono state individuate due tipologie di consulenza, diverse per impegno orario e complessità della prestazione: una consulenza di base, della durata di 14 ore, finalizzata ad individuare misure migliorative o correttive rispetto a problemi sui quali l’imprenditore è già competente; e una consulenza specialistica, di 26 ore, mirata all’adozione di soluzioni innovative.  Successivamente, sono state individuate le componenti del costo della consulenza. Il costo standard omnicomprensivo per la consulenza si compone di tre parti: 1) il compenso del consulente; 2) le spese di viaggio per raggiungere l’azienda destinataria della consulenza; 3) i costi indiretti a carico dell’organismo di consulenza e relative alla gestione amministrativa, al coordinamento ed alla progettazione, al mantenimento della struttura operativa.  Più in particolare, per la stima della remunerazione “standard” del consulente sono stati utilizzati i dati derivanti da sei studi di settore elaborati dall’Agenzia delle Entrate relativamente a diversi profili professionali interessati dalla misura 2 (agronomi, veterinari, commercialisti, ecc. …). Gli studi di settore fanno riferimento ad un periodo di imposta quadriennale (2010-2013). Le interviste con gli esperti di settore sono servite a confermare la validità di queste analisi.  Il valore ottenuto attraverso l’elaborazione, la ponderazione e l’attualizzazione dei dati così raccolti è pari a 44 euro/ora.  Per quanto riguarda le spese di viaggio, sono state prese in considerazione le variabili collegate alla tariffa media per chilometro percorso e la distanza media tra l’organismo di consulenza e l’azienda agricola. Il primo elemento è stato definito con il supporto delle tabelle ACI normalmente utilizzate per il calcolo dei rimborsi chilometrici. Per il secondo elemento, si è nuovamente fatto ricorso all’esperienza dei soggetti intervistati, i quali hanno identificato, tra i range proposti, la distanza di 50 km (sola andata) come quella mediamente più frequente. Si è considerato un solo viaggio A/R per la consulenza di base e due viaggi A/R per la consulenza specialistica. Questa analisi ha permesso di ottenere un valore di € 0,40/km \* (50 km \* 2 tratte) /14 ore in caso di consulenza di base e € 0,40/km \* (50 km \* 4 tratte) /26 ore in caso di consulenza specialistica.  Infine, i costi indiretti sono stati definiti attraverso l’applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il tasso forfettario è stato fissato al 15% dei costi diretti (compenso del consulente): questo tasso è stato considerato il più adeguato tra tutti i range predeterminati che sono stati proposti agli esperti intervistati.  In definitiva, i valori standard risultano così determinati:  - Consulenza di base  Compenso/costo orario del consulente = 44 euro  Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro  Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 2,86 euro  Totale costo orario per la consulenza di base = 53,46 euro/ora  - Consulenza specialistica  Compenso/costo orario del consulente = 44 euro  Quota oraria attribuibile ai costi indiretti = 6,60 euro  Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = 3,08 euro  Totale costo orario per la consulenza di base = 53,68 euro/ora.    In considerazione della differenza esigua tra i due importi – oltre che della difficoltà, più volte sottolineata dagli intervistati, di distinguere nettamente le tue tipologie di consulenza – si è deciso di indicate un unico costo standard omnicomprensivo, arrotondato a 54 €/ora. | La modifica si pone l’obiettivo di semplificare le procedure di rendicontazione e controllo e diminuire i tassi di errore. | Nessun impatto della modifica sugli indicatori | Nessun effetto sull’accordo di partenariato |
| **11.b** | **Allegato L al Programma**  **Misura 02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)**  L’allegato L viene integrato da un nuovo allegato L bis costituito dalla metodologia e calcolo del costo standard per i servizi di consulenza (documento elaborato da ISMEA a livello nazionale - Allegato) | La modifica viene proposta in un’ottica di semplificazione delle procedure di rendicontazione e controllo della spesa, sia per i beneficiari, sia per l’Amministrazione, cogliendo l’opportunità offerta dalla definizione del costo standard a livello nazionale. | La modifica si pone l’obiettivo di semplificare le procedure di rendicontazione e controllo e diminuire i tassi di errore. | Nessun impatto della modifica sugli indicatori | Nessun effetto sull’accordo di partenariato |
| **Modifiche Altri capitoli del Programma – Finanziamenti integrativi** | | | | | |
| **11.b** | **Capitolo 12 Finanziamento nazionale integrativo**   |  |  | | --- | --- | | **Misura** | **Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)** | | M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | 0,00 | | M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | 0,00 | | M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) | 0,00 | | M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | 9.000.000,00 | | M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) | 0,00 | | M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | 0,00 | | M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) | 0,00 | | M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | 0,00 | | M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) | 0,00 | | M11 - Agricoltura biologica (art. 29) | 0,00 | | M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) | 0,00 | | M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) | 0,00 | | M16 - Cooperazione (art. 35) | 1.650.000,00 | | M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] | 0,00 | | M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) | 0,00 | | Totale | 2.550.894,00 |   **paragrafo 12.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**  **Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**  Si integra la dotazione finanziaria della Misura con risorse aggiuntive regionali, per poter modulare il numero domande finanziate in relazione alle economie registrate nel passaggio dalla progettazione alla realizzazione degli investimenti, assicurando così il necessario margine di flessibilità che consenta l’utilizzo di tutta la dotazione finanziaria. Le risorse aggiuntive saranno utilizzate nell’ambito dell’Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.  Non si prevede di utilizzare le risorse integrative attraverso bandi specifici, ma solo nell’ambito dei bandi ordinari dell’Operazione 4.1.01 e quindi in totale conformità con le condizioni previste dal Regolamento n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.  Le risorse finanziarie aggiuntive sull’Operazione 4.1.01 ammontano a 9.000.000 di euro.  **paragrafo 12.13 M16 - Cooperazione (art. 35)**  **Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013**  Si prevede una dotazione aggiuntiva a seguito del buon andamento della misura 16 con particolare riferimento ai progetti di innovazione (PEI), in quanto si intende finanziare un numero maggiore di progetti e ridurre i rischi che eventuali economie possano portare prima della chiusura del Programma al non totale assorbimento delle risorse.  Non si prevede di utilizzare le risorse integrative attraverso bandi specifici, ma solo nell’ambito dei bandi ordinari dell’Operazione 16.1.01 e quindi in totale conformità con le condizioni previste dal Regolamento n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.  Le risorse integrative regionali messe a disposizione ammontano a 1.650.000 euro ed andranno a finanziare esclusivamente interventi relativi ad attività agricole di cui all’allegato I del Trattato. | La modifica proposta è finalizzata ad incrementare con risorse aggiuntive regionali la dotazione finanziaria della misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali , per gestire in modo flessibile le minori spese e le economie e garantire l’utilizzo di tutta la dotazione finanziaria e la dotazione finanziaria della Misura 16, per consentire il finanziamento di un numero maggiore di progetti di innovazione promossi da gruppi PEI e garantire l’utilizzo della dotazione a fronte di eventuali economie.  Avvicinandosi la conclusione del periodo di programmazione 2014 – 2020, si ritiene necessario prevedere finanziamenti integrativi regionali a valere su alcune Operazioni a carattere strutturale con l’obiettivo di assicurare il completo utilizzo delle risorse.  Le Misure/Operazioni strutturali sono storicamente caratterizzate da economie di spesa dalla fase di progettazione alla realizzazione degli investimenti e quindi è opportuno disporre di una dotazione finanziaria integrativa (il cosiddetto overbooking) per assicurare, attraverso il finanziamento di un maggior numero di domande, la liquidazione di tutte le risorse a disposizione e sopperire agli effetti prodotti dalle minori spese e dalle economie sopra illustrati.  Le risorse integrative non saranno utilizzate attraverso bandi specifici ma esclusivamente nell’ambito dei bandi ordinari e quindi è garantito il loro eventuale impiego in totale conformità con le condizioni previste dal Regolamento n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.  Si propone di appostare parte delle risorse aggiuntive sulla Misura 4, con riferimento all’Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” (F.A. 2A), che presenta un alto livello di adesione delle imprese.  Le risorse integrative regionali messe a disposizione ammontano a 9.000.000 euro.  L’aumento di risorse non ha effetti sull’indicatore N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole in quanto il valore degli investimenti e dei contributi richiesti dalle imprese è in continua crescita e l’aumento delle risorse ha lo scopo di andare a garantire il conseguimento dei target già previsti anche a fronte di un maggiore contributo medio richiesto dai beneficiari.  Inoltre, a seguito del buon andamento della misura 16 con particolare riferimento ai progetti di innovazione (PEI), si intende aumentare la dotazione della misura collegata alla F.A. 2A per consentire di finanziare i progetti pervenuti a seguito dei bandi pubblicati, che hanno evidenziato un costo significativamente superiore alle attese (circa 700.000 Euro in media a fronte di una previsione di circa 400.000 / 500.000 Euro, utilizzata anche per la stima del target relativo al numero di PEI finanziati), oltre che per ridurre i rischi che eventuali economie possano portare al non totale assorbimento delle risorse.  Si pone in evidenza il fatto che nell’ambito della modifica che ha portato all’approvazione della versione 5.1 del PSR l’operazione 16.1.01 era passata da un sostegno erogato in relazione ai costi di cooperazione, utilizzando le risorse delle altre misure del Programma per finanziare i progetti per le seguenti operazioni, ad un sostegno erogato in forma di "importo globale", come definito nell'art. 35(6) del Reg. UE n. 1305/2013. Tale modifica non era stata resa esplicita in fase di descrizione delle modifiche ed andava giustificare, tra l’altro, l’aumento delle risorse attribuite all’operazione.  Le risorse integrative regionali messe a disposizione ammontano a 1.650.000 euro ed andranno a finanziare esclusivamente interventi relativi ad attività agricole di cui all’allegato I del Trattato. | La previsione di risorse integrative regionali consentirà di garantire il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito delle operazione 4.1.01 e 16.1.01, anche a fronte di un maggior importo medio del contributo richiesto. | Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.1.1 (FA 1A):  Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)  conseguentemente si modifica l'indicatore T1  Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.1.2.(F.A. 1B):  Numero dei gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione)  Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.2.1. (F.A. 2A)  Totale investimenti (pubblici e privati)  Spesa pubblica totale in EUR (riferito sia a mis.. 4 che mis. 16)  Le modifiche degli indicatori hanno ricadute sul capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” rispetto al valore obiettivo 2023 ed all’aggiustamento top up che derivano dalle modifiche apportati al cap. 11.  L’aumento della dotazione dell’operazione 4.1.01 non comporta l’aumento del numero di aziende beneficiarie in quanto effettuato per garantire il conseguimento degli obiettivi anche a fronte del continuo aumento del valore degli investimenti medi e dei contributi richiesti per singolo intervento. Già con la modifica 5.1 era stato messo in luce come rispetto al PSR 2007-2013 l’investimento medio fosse passato da circa 250.000 Euro a circa 550.000 Euro. Poiché i bandi dell’attuale programmazione evidenziano un valore degli investimenti medi in costante aumento l’aumento della dotazione consentirà di coprire i maggiori importi di contributi richiesti, ma non è di importo tale da garantire il finanziamento di un numero maggiore di aziende | Non si prevedono effetti sull’Accordo di Partenariato. |
| 11.b | **11.1. Piano di indicatori**  **11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali**  Indicatori di output previsti per il 2014-2020   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Denominazione della misura** | **Denominazione dell'indicatore** | **Valore** | | **M16 - Cooperazione (art. 35)** | N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1) | ~~100,00~~  25 | | A seguito della verifica di un refuso nell’inserimento del target per l’indicatore “N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)” nell’ambito della versione 5.1 del programma, si intende correggere il valore erroneamente modificato.  Il target dell’indicatore nella versione 5.1 del PSR era passato da 25 a 100 proporzionalmente all’aumento di risorse attribuite all’operazione, passate da 1,5 Meuro a 6 Meuro. Tuttavia, l’aumento delle risorse dell’operazione 16.1 che ha riguardato la versione 5.1 del programma era dovuta al passaggio da un sostegno erogato in relazione ai costi di cooperazione, utilizzando le risorse delle altre misure del Programma per finanziare i progetti per le operazioni che compongono il progetto, ad un sostegno erogato in forma di "importo globale", come definito nell'art. 35(6) del Reg. UE n. 1305/2013, mantenendo invariato il target finale dell’indicatore in questione. Tale passaggio non era stato adeguatamente posto in evidenza nell’ambito della descrizione della modifica e viene pertanto reso esplicito con la presente richiesta di modifica.  Pertanto, la variazione del target (proporzionale all’aumento delle risorse) è stata formulata per mero errore materiale.  Si richiede pertanto di ripristinare il valore del target precedente alla versione 5.1. | La modifica consente la corretta quantificazione del target dell’indicatore “N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)” | La modifica riguarda specificamente la correzione di un errore nella quantificazione del target dell’indicatore “N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)” e conseguente modifica dell’indicatore T2. | Non ci sono effetti sull’Accordo di Partenariato. |